



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.9.2009
COM(2009) 370 definitivo

2009/0125 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune
sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e
delle Azzorre**

RELAZIONE

Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

Le autorità regionali di Madera e delle Azzorre, con il sostegno del governo portoghese, hanno chiesto di introdurre sospensioni tariffarie autonome intese a rafforzare la competitività degli operatori economici locali e, quindi, a favorire un'occupazione più stabile in queste isole.

Contesto generale

Madera e le Azzorre fanno parte delle regioni ultraperiferiche della Comunità, per le quali si possono prevedere misure particolari, in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di ovviare agli svantaggi economici che subiscono tali regioni a causa della loro situazione geografica.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Disposizioni simili sono state introdotte a favore delle isole Canarie dal regolamento del Consiglio (CE) n. 704/2002.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate

Gli esperti del gruppo di lavoro "Economia tariffaria" della Commissione erano stati consultati e non avevano opposto obiezioni di carattere economico alle sospensioni proposte.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

Non è possibile realizzare una sola valutazione d'impatto della misura in quanto tale, poiché la sospensione dei dazi costituisce soltanto una di tutta una serie di misure volte a migliorare la situazione socioeconomica delle isole in questione. In proposito la Commissione pubblica spesso comunicazioni che illustrano gli effetti di tali misure per le diverse regioni ultraperiferiche. La comunicazione più recente è stata trasmessa al Consiglio il 17 ottobre 2008 (COM/2008/642 definitivo).

Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

La sospensione proposta dei dazi della tariffa doganale comune consente agli operatori economici locali di Madera e delle Azzorre di importare in franchigia doganale talune materie

prime, pezzi di ricambio, componenti e prodotti finiti. Al fine di evitare abusi o modifiche dei flussi commerciali tradizionali di tali merci, è previsto che le merci che usufruiscono della sospensione dei dazi siano sottoposte a controlli della destinazione finale.

Ne consegue che i prodotti finiti devono essere utilizzati sulle isole da imprese locali per almeno due anni prima di potere essere liberamente venduti ad altre imprese stabilite nel resto del territorio doganale della Comunità europea.

Le materie prime, i pezzi di ricambio ed i componenti, per poter beneficiare della sospensione dei dazi devono essere destinati, nel territorio delle regioni autonome, a fini agricoli, nonché di trasformazione e di manutenzione industriale.

Base giuridica

Articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

Questo genere di azione è regolarmente utilizzato per rafforzare la competitività degli operatori economici. L'imposizione di controlli della destinazione finale conformemente alle disposizioni del codice doganale comunitario e delle sue disposizioni d'applicazione costituisce in quest'ambito una procedura consolidata che non implica rilevanti oneri amministrativi supplementari per le autorità regionali e locali, né per gli operatori economici.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Il trattato non consente nessun altro strumento per l'applicazione di tali misure.

Incidenza sul bilancio

La proposta incide sul bilancio comunitario: l'applicazione della sospensione comporterà perdite di introiti per le risorse proprie della Comunità.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando quanto segue:

1. Nell'agosto e nel dicembre 2007, le autorità regionali di Madera e delle Azzorre hanno chiesto, con il sostegno del governo portoghese, una sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per numerosi prodotti, in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea. Hanno giustificato la richiesta sostenendo che a causa della lontananza delle loro isole, gli operatori economici subiscono gravi svantaggi commerciali che hanno un'incidenza negativa sulle tendenze demografiche, sull'occupazione, nonché sullo sviluppo sociale ed economico.
2. Le economie locali di Madera e delle Azzorre dipendono in gran parte dal turismo nazionale ed internazionale, ossia da una risorsa economica piuttosto volatile, condizionata da fattori sui cui le autorità locali ed il governo portoghese esercitano un'influenza minima. Ne consegue che lo sviluppo economico di queste due regioni è notevolmente limitato. In tali circostanze occorre sostenere i settori economici che sono meno dipendenti dalle attività turistiche, al fine di compensare le fluttuazioni del settore turistico e, in tal modo, di rendere più stabile l'occupazione locale.
3. Il regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, del 24 giugno 1993, relativo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo

¹ GU C , pag.

² GU C , pag.

³ GU C , pag.

⁴ GU C , pag.

numero di prodotti industriali destinati ad attrezzare le zone franche delle Azzorre e di Madera⁵ non ha ottenuto gli effetti sperati negli ultimi anni prima della scadenza il 31.12.2008. Molto probabilmente ciò è dovuto al fatto che le sospensioni previste in detto regolamento sono state limitate alle zone franche delle Azzorre e di Madera e pertanto non se ne è più usufruito negli ultimi anni prima della scadenza. È quindi opportuno prevedere nuove sospensioni che non siano limitate alle imprese situate nelle zone franche, ma possano andare a vantaggio di tutte le categorie di operatori economici stabiliti sul territorio delle regioni in questione. Il campo di applicazione delle sospensioni deve pertanto estendersi ai seguenti settori commerciali: la pesca, l'agricoltura, l'industria ed i servizi.

4. Al fine di garantire l'effetto economico delle sospensioni previste nel presente regolamento, è opportuno estendere la gamma dei prodotti considerati ai prodotti finiti per uso industriale, alle materie prime e ad altri materiali, nonché ai pezzi di ricambio e ad altri componenti destinati ad uso agricolo, di trasformazione industriale, di manutenzione e ad altri servizi.
5. Affinché gli investitori dispongano di prospettive a lungo termine e gli operatori economici possano raggiungere un livello d'attività industriale e commerciale tale da stabilizzare il contesto socioeconomico delle regioni interessate, è necessario sospendere integralmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2010.
6. Al fine di garantire che soltanto gli operatori economici stabiliti sul territorio di Madera e delle Azzorre si avvalgano delle misure tariffarie previste, le sospensioni devono essere subordinate alla destinazione finale dei prodotti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁶ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁷.
7. Per consentire un'attuazione efficace delle sospensioni, le autorità di Madera e delle Azzorre adottano le necessarie disposizioni di applicazione e ne informano la Commissione.
8. La Commissione è autorizzata ad adottare, se del caso, misure temporanee intese ad impedire ogni deviazione speculativa degli scambi fintantoché non sia stata adottata una soluzione definitiva in materia da parte delle istituzioni comunitarie.
9. Le modifiche della nomenclatura combinata non possono comportare modifiche sostanziali alla natura della sospensione dei dazi. La Commissione procede pertanto alle modifiche ed agli adeguamenti tecnici necessari dell'elenco delle merci per le quali è prevista una sospensione,

⁵ GU L 158 del 30.6.1993, pag. 1.

⁶ GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

⁷ GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale, di cui all'allegato I.

Tali merci devono essere utilizzate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dall'immissione in libera pratica da parte degli operatori economici stabiliti nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

Articolo 2

Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sono integralmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, delle materie prime, dei pezzi di ricambio e dei componenti, di cui all'allegato II, destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione in dette regioni autonome.

Articolo 3

Le autorità competenti di Madera e delle Azzorre adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza degli articoli 1 e 2.

Esse informano la Commissione in merito a tali misure entro il 1° luglio 2010.

Articolo 4

La sospensione dei dazi, di cui agli articoli 1 e 2, è subordinata alla destinazione particolare a norma degli articoli 21 e 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e ai controlli di cui agli articoli 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. Se ha motivo di credere che le sospensioni introdotte dal presente regolamento abbiano provocato una deviazione di traffico per un prodotto specifico, la Commissione può, in base alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, abrogare in via provvisoria la sospensione tramite un suo regolamento per un periodo non superiore a 12 mesi. I dazi all'importazione relativi ai prodotti per i quali la sospensione è stata abrogata in via provvisoria sono coperti da una garanzia, a cui è subordinata l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

2. Se entro 12 mesi il Consiglio decide, su proposta della Commissione, di abrogare definitivamente la sospensione, l'importo dei dazi assicurato tramite garanzia viene riscosso a titolo definitivo.
3. Se entro il periodo di 12 mesi non è stata adottata alcuna decisione definitiva in conformità al paragrafo 2, le cauzioni sono svincolate.

Articolo 6

La Commissione, ove necessario, può procedere, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, alle modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II del presente regolamento che si rendono necessari in seguito a modifiche della nomenclatura combinata.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2. Allorché è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione è fissato a tre mesi.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale

Codice NC ⁸			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
4016	94	00	8422	30	00	8501	61	20	9016	00	10
4415	10	10	8423	89	00	8501	64	00	9017	30	10
5608			8424	30	90	8502	39		9020	00	00
6203	31	00	8427	20	11	8504	32	80	9023	00	10
6203	39	19	8440	10	90	8504	33	00	9023	00	80
6204	11	00	8442	50	23	8504	40	90	9024	10	
6205	90	80	8442	50	29	8510	30	00	9024	80	
6506	99	00	8450	11	90	8515	19	00	9025	19	20
7309	00	59	8450	12	00	8515	39	13	9025	80	40
7310	10	00	8450	20	00	8515	80	91	9025	80	80
7310	29	00	8451	21	90	8516	29	99	9027	10	10
7311	00		8451	29	00	8516	80	80	9030	31	00
7321	81	90	8451	80	80	8518	30	95	9032	10	20
7323	23	90	8452	10	19	8523	21	00	9032	10	81
7326	20	90	8452	29	00	8526	91	80	9032	89	00
7612	90	98	8458	11	80	8531	10	95	9107	00	00
8405	10	00	8464	90		8543	20	00	9201	90	00
8412	29	89	8465	10	90	8543	70	30	9202	90	30
8412	80	80	8465	92	00	8543	70	90	9506	91	90
8413	81	00	8465	93	00	8546	90	90j	9506	99	90
8413	82	00	8465	99	90	9008	10	00	9507	10	00
8414	40	90	8467	11	10	9011	80	00	9507	20	90
8414	60	00	8467	19	00	9014	80	00	9507	30	00
8414	80	80	8467	22	30	9015	80	11	9507	90	00
8415	10	90	8467	22	90	9015	80	19			
8415	82	00	8479	89	97	9015	80	91			
8418	30	20	8501	10	91	9015	80	93			
8418	50		8501	20	00	9015	80	99			

⁸ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

ALLEGATO II

Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione

Codice NC ⁹			Codice NC			Codice NC			Codice NC		
3102	40	10	7318	22	00	8415	90	00	8529	10	39
3105	20	10	7320	20	89	8421	23	00	8529	10	80
4008	29	00	7323	99	99	8421	29	00	8529	10	95
4009	42	00	7324	90	00	8421	31	00	8529	90	65
4010	12	00	7326	90	98	8421	99	00	8529	90	97
4015	90	00	7412	20	00	8440	90	00	8531	90	85
4016	93	00	7415	21	00	8442	40	00	8539	31	90
4016	99	97	7415	29	00	8450	90	00	8543	70	90
5401	10	90	7415	33	00	8451	90	00	8544	20	00
5407	42	00	7419	91	00	8452	90	00	8544	42	90
5407	72	00	7606	11	91	8478	90	00	8544	49	93
5601	21	90	7606	11	93	8481	20	10	9005	90	00
5608			7606	11	99	8481	30	99	9011	90	90
5806	32	90	7616	10	00	8481	40		9014	90	00
5806	32	90	7907	00		8481	80	99	9015	90	00
5901	90	00	8207	90	99	8482	10	90	9024	90	00
5905	00	90	8302	42	00	8482	80	00	9029	20	31
6217	90	00	8302	49	00	8483	40	90	9209	91	00
6406	20	90	8308	90	00	8483	60	80	9209	92	00
7303	00	90	8406	90	90	8484	10	00	9209	94	00
7315	12	00	8409	91	00	8503	00	99	9506	70	90
7315	89	00	8409	99	00	8509	90	00			
7318	14	91	8411	99	00	8511	80	00			
7318	15	69	8412	90	40	8511	90	00			
7318	15	90	8413	30	80	8513	90	00			
7318	16	91	8413	70	89	8514	90	00			
7318	19	00	8414	90	00	8529	10	31			

⁹ Codici NC applicabili al 1° gennaio 2009, adottati con il regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1).

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2009: **17 655 800 000 EUR**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna.

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese, ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ¹⁰	Periodo, a decorrere dal gg.mm.aaaa	[Anno 2010-2019]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2010 – 31.12.2019	-0,12/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli della destinazione finale di tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Al fine di consentire agli operatori economici di adottare decisioni d'investimento a lungo termine, le sospensioni proposte devono rimanere in vigore per dieci anni.

¹⁰ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Le misure proposte sostituiscono le misure introdotte dal regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio, che è scaduto il 31.12.2008.

Costo stimato dell'intervento

Basandosi sulle informazioni comunicate dalle autorità regionali, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può pertanto essere stimata a 0,16 milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,75 = **0,12 milioni di euro per il periodo 1.1.2010–31.12.2019.**

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.